



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.15**

#### OGGETTO:

**Organizzazione della 45° edizione del Carnevale Santenese 2023. Approvazione dell'iniziativa, erogazione contributo a favore di Associazione La Combriccola e pagamento diritti Siae**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **ventuno** e minuti **zero**, in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e la Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale.

Risultano partecipanti alla seduta:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Si
2. SICILIANO Concetta	Assessore	Si
3. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Si
4. BARBINI Cristian	Assessore	Si
5. PERRONE Alessia	Assessore	Si
6. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Si
	Totale Presenti:	6
	Totale Assenti:	0

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Organizzazione della 45° edizione del Carnevale Santenese 2023. Approvazione dell'iniziativa, erogazione contributo a favore di Associazione La Combricola e pagamento diritti Siae**

### PREMESSO CHE:

L'Amministrazione Comunale, l'Associazione La Combricola di Santena e la Pro Loco Santenese hanno concordato anche quest'anno il programma delle manifestazioni e delle iniziative in occasione del tradizionale appuntamento del Carnevale che avrà luogo:

- Sabato 11 Febbraio presso i locali dell'oratorio: festa in maschera per i bambini;
- Domenica 19 Febbraio alle h. 15.00 presso i locali del Centro Anziani;
- Sabato 4 Marzo 2023: sfilata di carri allegorici per le vie cittadine.

La manifestazione prevede una serie di iniziative che coinvolgono sia gli adulti che i bambini; il programma dettagliato verrà diffuso alla cittadinanza mediante la distribuzione di appositi volantini informativi e sui canali social istituzionali.

Per l'organizzazione del Carnevale, nonostante l'impiego dei volontari, occorre stanziare delle risorse economiche per sostenere in parte le spese organizzative.

L'amministrazione ha pertanto ritenuto necessario e opportuno erogare anche quest'anno un contributo economico quantificato in € **3.200,00** all'Associazione "La Combricola", che ha presentato richiesta in data 07/02/23, ns. prot. 1728.

L'erogazione economica è finalizzata al parziale rimborso delle spese organizzative dell'evento, che saranno sostenute dall'Associazione. L'associazione provvederà infatti a rimborsare ai partecipanti alla manifestazione (genitori scuole dell'infanzia Marco Polo e San Giuseppe, Tetti Giro, Gruppo Scout, Circolo San Luigi, ecc.) le spese di allestimento carri, le spese di acquisto materiali, le spese di assicurazione e collaudo di sicurezza, i costi per il carburante dei carri allegorici provenienti da altri comuni della zona, ecc, previa presentazione di apposita documentazione contabile (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali).

Tale coinvolgimento, positivamente avviato nell'anno 2013 dall'Assessorato alla cultura, ha contribuito al buon esito dell'iniziativa, promossa dell'amministrazione comunale, sia come



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

programma complessivo della manifestazione, sia come partecipazione attiva di soggetti organizzatori e infine di affluenza di spettatori provenienti anche da altri comuni.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre stabilito di sostenere direttamente le spese relative ai diritti d'autore dei brani eseguiti durante le manifestazioni in programma durante il Carnevale, quantificate in € **612,23** e da versare alla Siae – Mandataria di Moncalieri (come da preventivo giunto in data 08/02/2023, ns. prot. 1741).

**ACCERTATO** che l'Associazione beneficiaria risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 56 del 12.12.2005 (ed. 2 Rev. 2 – Rg/008/Cult).

In particolare il Capo III del predetto regolamento stabilisce i criteri e le modalità con le quali è possibile da parte degli organismi associativi chiedere ed ottenere contributi comunali;

L'art. 15 del su indicato regolamento, che assegna tali competenze alla Giunta, dispone che l'erogazione di contributi debba avere luogo in ragione della ricaduta sociale dell'attività svolta dalle Associazioni, intesa come: *“il vantaggio materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere da Associazioni, Enti o privati”*.

L'attività svolta dall'associazione è conforme ai fini istituzionali del Comune e nell'interesse della collettività locale anche alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Delibera 15 aprile 201 n. 46/2011/SRCPIE/PAR;

**RISCONTRATO** che sussistono le ragioni di pubblico interesse che rendono legittima l'assegnazione dei contributi in quanto tali enti associativi operano senza fini di lucro per:

- favorire le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago della popolazione santenese;
- coinvolgere i ragazzi e i giovani in attività ricreative e di coesione sociale;
- contribuire alla conservazione delle tradizioni locali;

**VERIFICATI** dunque:

- i costi dell'iniziativa e l'ammissibilità dell'intervento economico;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

- le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

**RIBADITO** che è intenzione dell'Amministrazione Comunale assegnare i contributi sulla base di metodologie e criteri precisi, in grado di assicurare maggiore trasparenza e un più efficiente impiego delle risorse pubbliche privilegiando i soggetti che svolgono attività di ampia ricaduta sociale per la comunità locale;

**RICHIAMATA** la seguente normativa:

- articolo 118 della Costituzione;
- articolo 12 Legge 7 agosto 1990, 241 "Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- articolo 26 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- articolo 1, commi 125-129 – Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".

**RISCONTRATO** che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all’ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell’art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All’interno dell’orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell’ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l’amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l’obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l’amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa.*

*Pertanto, l’attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*

*In caso contrario, l’attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.*

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo: *“la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell’applicazione dei divieti e delle*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti”.*

**VISTO** altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

**Con voti unanimi espressi in forma palese;**

### **DELIBERA**

quanto segue:

1. **DI APPROVARE** la realizzazione dell'iniziativa in oggetto relativa al **carnevale santenese 2023** così come evidenziato in premessa;
2. **DI AUTORIZZARE** l'erogazione un contributo economico straordinario all'Associazione “La Combricola” - con sede in Santena Via Vespucci n. 16 - mediante accredito sul conto corrente dell'associazione della somma di **€ 3.200,00** a carico del codice di bilancio **05.02.1 Cap. 1511.101 denominato “Contributi per eventi culturali e sociali” P.U. U.1.04.04.01.001 del Bilancio finanziario 2023/25 – competenza ed esigibilità 2023;**



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

3. **DI AUTORIZZARE** il pagamento dei diritti SIAE per gli eventi connessi al carnevale 2023, come da preventivo sopra citato, per un totale di € 612,23 a carico del codice di bilancio **05.02.1 Cap. 1512.99 denominato “Spese per manifestazioni e attività culturali diverse - prestazione di servizi”** P.U. U.1.03.02.99.000 del Bilancio finanziario 2023/25 – competenza ed esigibilità 2023;
4. **DI DARE ATTO** che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
5. **DI DARE ATTO** che l’Associazione dovranno rendicontare le spese sostenute ai sensi del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l’obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.
6. **DI DARE ATTO** che la rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dall’accredito del contributo, compilando la dichiarazione sostitutiva di notorietà e il modulo di rendicontazione.
7. **DI DARE ATTO** che:
  - a) l’organizzazione dell’evento patrocinato è coperto dalla polizza assicurativa sulla responsabilità civile stipulata dall’Amministrazione Comunale;
  - b) gli organizzatori hanno l’obbligo di richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.);
8. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Responsabile P.O. Area Socio Culturale, Sig.ra Bergoglio Ornella;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

9. **Di DARE ATTO** che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata all'Associazione La Combricola.

10. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: GHIO Roberto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.